

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1082

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, VETRONE, ARMANI, LOBIANCO, BALDI, PREARO, SCHIAVON, CRISTOFORI, PUCCI, STELLA, VICENTINI, TRAVERSA, SORGI, VALEGGIANI, BUFFONE, AMADEO, CASTELLUCCI, HELFER, SEDATI, CERUTI, BIANCHI FORTUNATO, ANDREONI, DE LEONARDIS, SANGALLI, MICHELI FILIPPO, BOTTARI, BALASSO, DI GIANNANTONIO, TANTALO, ALLEGRI, FORNALE, SPERANZA, DRAGO, RADI, NUCCI, MIOTTI CARLI AMALIA, MERENDA, MANCINI ANTONIO, LONGONI, AZZARO, COCCO MARIA, DEGAN

Presentata il 21 febbraio 1969

Modifica ed integrazione di alcune norme riguardanti l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge che ha esteso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori, coloni e mezzadri, ai fini dell'accertamento del diritto, ha stabilito — seguendo la norma in vigore per l'accertamento dei diritti previdenziali a favore dei lavoratori agricoli subordinati (salarati fissi e braccianti) — la istituzione degli elenchi anagrafici annuali, nei quali vengono indicati tutti i nominativi dei componenti il nucleo familiare soggetti all'obbligo assicurativo.

Tali elenchi, secondo la disposizione dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1963, n. 9,

vengono compilati, a cura del servizio centrale per i contributi agricoli unificati, nell'anno successivo a quello di competenza, praticamente del secondo semestre dell'anno.

In forza di tale disposizione, logicamente, l'INPS non può procedere alla liquidazione della pensione, a favore di coloro che hanno i requisiti, fino a che l'elenco anagrafico non viene pubblicato e non divenga definitivo, ai sensi di legge, e portato a conoscenza dell'istituto medesimo.

Tale procedura ha creato il serio inconveniente di ritardare notevolmente, di oltre un anno, la liquidazione delle pensioni, e,

quindi, ha dato luogo a molte legittime proteste.

Il lamentato inconveniente ha assunto riflessi particolarmente accentuati per il fatto che gli elenchi anagrafici dell'anno 1967 non sono stati ancora pubblicati a causa di un disguido funzionale del centro elettro-contabile del servizio centrale dei contributi agricoli unificati.

Per cui, per ovviare al serio ostacolo che la istituita procedura pone alla sollecita liquidazione delle pensioni, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, la norma contenuta nell'articolo 1 della presente legge, stabilisce che gli elenchi nominativi sono compilati ogni cinque anni e costituiscono gli elenchi principali aventi validità quinquennale, mentre per ciascun anno del quinquennio, il servizio dei contributi agricoli unificati, provvede soltanto alla compilazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, degli elenchi di variazione, ossia viene istituita con tale norma la stessa procedura vigente per la formazione e pubblicazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori subordinati.

Questo provvedimento, mentre agevolerebbe gli interessati, comporterebbe una diminuzione del lavoro del servizio per i contributi agricoli unificati e per l'INPS.

Inoltre la legge 9 gennaio 1963, n. 9, ha previsto che ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni vengano accreditati 156 contributi, se uomini, e 104 contributi, se donne e ragazzi, e che gli stessi costituiscono il requisito annualmente richiesto per i pensionamenti di vecchiaia e di invalidità. La stessa legge ha stabilito che gli assicurati, a partire dalla sua entrata in vigore, possono conseguire il pensionamento soltanto se abbiano maturato i requisiti contributivi previsti per gli agricoltori occasionali.

Questa disciplina non ha tenuto conto del fatto che le precedenti disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, consentivano accrediti contributivi annui da agricoltori eccezionali ovvero accrediti contributivi comunque inferiori al limite di 156 giornate annue. Questa situazione interessa il periodo di vigenza legislativa dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, vale a dire il periodo corrente dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961.

In conseguenza di ciò si verificano casi di soggetti che al compimento dell'età pensionabile non maturano il diritto a pensione per mancanza del requisito contributivo conseguente a carente accredito per il periodo 1957-

1961. Questa situazione lacunosa vale non soltanto per il periodo transitorio 1957-1971, previsto dalle menzionate leggi n. 1047 del 1957 e n. 9 del 1963, ma si aggrava per lo spazio dei cinque anni immediatamente successivi al periodo stesso. Infatti, dopo il 1971 saranno richiesti per il pensionamento di vecchiaia 15 anni di anzianità assicurativa e 15 anni di contribuzione, tutti da agricoltore occasionale, vale a dire per 156 contributi annui, se uomini, e per 104 contributi annui se donne, mentre questi assicurati potranno vantare rispettivamente 156 e 104 contributi annui solo a decorrere dal 1° gennaio 1962, rimanendo a livelli inferiori la contribuzione dei precedenti anni dal 1957 al 1961. A tale carenza contributiva intende sopperire l'articolo 2 della presente proposta di legge che consente la integrazione volontaria a 156 e 104 contributi per il periodo in questione: dato il tempo già decorso, si è ritenuto di far valere anche la domanda di pensione, quantunque sia presentata, come domanda di integrazione volontaria. Si fa presente, peraltro, che nella prassi amministrativa, tale criterio risulta già seguito dall'INPS sia pure entro ben precisati limiti temporali che in questa sede, dati gli anni cui la norma si riferisce, non hanno ragione di essere posti.

L'articolo 3 della proposta di legge sopprime una disposizione di sfavore rimasta in vigore solo per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni. È noto, infatti, che la limitazione della contribuzione annua utile ai fini del diritto a pensione, già previsto per gli agricoltori comuni nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è stata abrogata per dichiarazione di incostituzionalità pronunciata con sentenza del 25 maggio 1963, n. 84. Non risulta, pertanto, conforme a giustizia conservare analoga disposizione per una sola categoria di lavoratori.

Il meccanismo posto in essere con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, è risultato farraginoso e causa di lunghe e obbligatorie attese per la definizione delle pratiche di pensione. Tali lungaggini sono dovute alla previsione della pubblicazione degli elenchi nominativi come titolo costitutivo di diritti previdenziali ed alla circostanza che gli uffici pubblici preposti al lavoro di compilazione e pubblicazione degli elenchi non riescono ad effettuare tali adempimenti entro le date fissate dalla legge. Per altro, è da rilevare che i richiedenti la pensione sono obbligati ad attendere la pubblicazione degli elenchi, pur avendo provvedu-

to da anni a pagare i contributi previdenziali cui gli elenchi stessi si riferiscono. È gioco-forza porre l'accento su tale aspetto della questione, visto che si tratta dell'unico settore del mondo previdenziale in cui tali gravi discordanze si verificano. Pertanto, risponde ad un preciso dovere giuridico la disposizione dell'articolo 5 della proposta che ammette i richiedenti la pensione al beneficio della stessa ed elimina motivi di attesa che agli interessati suonano soltanto come pretestuosità a ritardare i pagamenti.

Al fine di rendere più agile tale criterio, nell'articolo 4 si prevede opportunamente la riscossione in sei rate annuali in luogo delle tre rate già previste dall'articolo 14 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Questa procedura si rende indispensabile, indipendentemente, dalle richieste fatte nell'articolo 1, in quanto, la pubblicazione degli elenchi nominativi di variazione dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri, contemplati nell'articolo 1 vedrebbero la luce solo nell'anno successivo a quello di competenza in cui la variazione si è verificata non permettendo l'accreditamento immediato dei contributi pagati dagli interessati all'effetto di conseguire le prestazioni di legge.

L'articolo 6 della presente legge sopprime la disposizione che stabilisce la possibilità per l'Istituto nazionale della previdenza sociale di annullare, in qualsiasi tempo e senza limitazione alcuna, intere posizioni assicurative di coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Questa disposizione risulta di particolare favore nei confronti dell'istituto, considerato che questo, alla pari dell'assicurato, ha facoltà di impugnativa degli elenchi a termini dell'articolo 10, decimo comma, della già menzionata legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Quanto meno, quindi, risulta necessaria l'equiparazione della disciplina degli indebiti versamenti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri alla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria, che consente l'acquisizione alle gestioni assicurative di contributi la cui natura indebita, accertata oltre il quinquennio dal versamento, sia originata da cause diverse dalla effettiva mancanza di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo. Data la differente configurazione del lavoro autonomo, è risultato opportuno conformare allo stesso criterio la normativa dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Onorevoli colleghi, vi invitiamo a prendere in esame le proposte che qui vi sottoponiamo e ad approvarle con urgenza tenendo presente che le stesse sono dettate dalla imprescindibile esigenza di eliminare gli inconvenienti che sono emersi attraverso l'esperienza applicativa delle leggi regolanti l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, quindi, garantire a tutti gli assicurati che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne), la liquidazione della pensione nel modo più sollecito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri previsti dall'articolo 11, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono compilati ogni 5 anni e costituiscono gli elenchi principali aventi validità quinquennale. Essi sono compilati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di inizio del quinquennio.

Per ciascun anno del quinquennio sono compilati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, elenchi di variazione di quelli principali.

Gli elenchi in vigore dalla data di emanazione della presente legge costituiscono gli elenchi principali valevoli per il primo quinquennio a decorrere dall'anno di riferimento degli elenchi stessi.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo e seguenti dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

ART. 2.

I coltivatori diretti, mezzadri e coloni assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali per gli anni correnti dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961 non hanno aggiunto la contribuzione annua di 104 contributi, se donne e ragazzi, e di 156 contributi, se uomini, possono provvedere ad integrare volontariamente la contribuzione fino ai limiti suddetti.

Il beneficio di cui al comma precedente si applica anche a coloro che per il periodo indicato sono stati già autorizzati ad integrare volontariamente la contribuzione obbligatoria nei limiti posti dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'autorizzazione alla integrazione volontaria di cui ai commi precedenti è rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su domanda dell'interessato. A tale fine vale anche la domanda intesa a conseguire il trattamento di pensione, in qualsiasi tempo presentata.

ART. 3.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

ART. 4.

L'articolo 14 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui all'articolo 9 della presente legge sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in sei rate scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno ».

ART. 5.

I requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, s'intendono raggiunti quando la contribuzione stessa risulti versata. La prova dell'avvenuto versamento può essere raggiunta mediante esibizione della ricevuta esattoriale di pagamento e dichiarazione del Servizio contributi agricoli unificati dalla quale risulti che il richiedente la prestazione è soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità e la vecchiaia.

ART. 6.

L'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nel testo modificato dall'articolo 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui alla presente legge indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono rimborsati d'ufficio all'interessato o ai suoi aventi causa. Rimangono, tuttavia, acquisiti alla gestione speciale e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato.

I contributi volontari dichiarati indebiti e versati nel quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento sono rimborsati d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa. Restano acquisiti alla gestione speciale e sono computabili ai fini del diritto alle prestazioni e della misura di esse, i contributi volontari per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento è stato effettuato ».